

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 8 AGOSTO 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì otto del mese di agosto, alle ore 10.54 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.45 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Presidente e l'Assessore Baldassarre.*

Sono assenti: *gli Assessori Regimenti, Righini e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 617

OGGETTO: Legge Regionale 20 giugno 2016 n. 8 “Rete delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico del Lazio” e successive modifiche. Linee di indirizzo per l’aggiornamento delle modalità e dei termini per l’accreditamento alla Rete regionale di nuovi beni aventi natura di bene culturale, paesaggistico e ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizione transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 11 gennaio 2024, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile al dott. Luca Fegatelli;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all’incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01/02/2024;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed in particolare l’articolo 112 che prevede la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2016 n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”, in particolare, l’articolo 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2024, n. 8, che disciplina la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata “Rete”;

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24: “Disposizioni in materia di Servizi Culturali Regionali e di Valorizzazione Culturale” e successive modifiche;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 822 del 28/12/2016: "Attuazione della legge regionale 8/2016. Progettazione e realizzazione di strumenti e azioni promozionali della Rete delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 13 novembre 2018 "Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8, Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale. Approvazione "Linee di indirizzo" in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e modalità di concessione dei contributi...";

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 822 del 28 dicembre 2016 è stata prevista, tra l'altro, la realizzazione di uno specifico sito web al fine di favorire la visita dei siti e rendere accessibili gratuitamente e riutilizzabili, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse) e successive modifiche, le informazioni sui Beni accreditati alla Rete, affidandone a Lazio Innova S.p.A., società *in house* della Regione, la realizzazione;

PREMESSO che:

- la Regione Lazio, in applicazione della Legge regionale 8/2016 e successive modifiche, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico presenti sul territorio della Regione e che siano stati dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'accreditamento alla Rete è requisito per accedere alle forme di sostegno di cui all'articolo 3 della L.R. 8/2016, la cui concessione è disciplinata attraverso appositi avvisi pubblici;
- la Rete è costituita senza termine di durata, e finora soggetta ad aggiornamento annuale per i nuovi accreditamenti;
- l'accreditamento alla Rete avviene a seguito:
 1. dell'inoltro di una apposita istanza, indirizzata alla Direzione regionale competente, da parte dei proprietari pubblici o privati di beni aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico, da parte del Ministero della Cultura (*d'ora in avanti "MiC"*), ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda e della verifica in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla Rete stessa;

CONSIDERATO che, in fase di prima attuazione della Legge regionale 8/2016 la Regione ha stabilito che le domande di accreditamento alla Rete fossero presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'apposito Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e successivamente con cadenza annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno;

VISTE le Determinazioni con cui sono stati approvati e progressivamente aggiornati gli Avvisi pubblici per l'accreditamento alla Rete, nn. G12191 del 20 ottobre 2016, G15343 del 19 dicembre 2016, G12603 del 8 ottobre 2018, G05228 del 30 aprile 2019, G04725 del 28 aprile 2021 ed infine G07453 del 10 giugno 2022, valido per il 2022 e successive annualità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 degli Avvisi pubblici per l'accREDITAMENTO alla Rete, approvati con le determinazioni suddette:

- nel caso di beni immobili di cui all'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene doveva essere oggetto di positiva verifica da parte dei competenti organi del MiC, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12;
- qualora la verifica risultasse in corso al momento della presentazione della domanda di accREDITAMENTO, il bene poteva essere oggetto, in presenza degli altri requisiti previsti, di ammissione con riserva, ed in tal caso, gli effetti dell'ammissione decorrevano dalla conclusione con esito positivo del procedimento di verifica;

VISTE le Determinazioni con le quali sono stati progressivamente integrati e approvati gli elenchi dei beni accREDITATI alla Rete, nn. G05365 del 24 aprile 2017, G07011 del 18 maggio 2017, G10394 del 13 agosto 2018, G00925 del 1 febbraio 2019, G01159 del 8 febbraio 2019, G14408 del 22 ottobre 2019, G06784 del 10 giugno 2020, G11707 del 9 ottobre 2020, G12187 del 20 ottobre 2020, GR5505-10 del 8 settembre 2021, G12614 del 22 settembre 2022, G 13402 del 5 ottobre 2022, G14688 del 26 ottobre 2022, G12474 del 22 settembre 2023, G12574 del 26 settembre 2023, G13061 del 4 ottobre 2023, n. G06940 del 6 giugno 2024 ed infine G09314 dell'11 luglio 2024;

CONSIDERATO che a seguito delle recenti modifiche apportate all'articolo 2 della Legge regionale 8/2016, le istanze di accREDITAMENTO alla Rete possono essere presentate "durante tutto il corso dell'anno";

VISTE le succitate determinazioni di aggiornamento della Rete con le quali è stato approvato sia un elenco dei "Beni accREDITATI alla Rete", sia un elenco dei "Beni con riserva di accREDITAMENTO" relativo agli immobili per i quali, non risulti ancora conclusa la verifica dell'interesse culturale da parte degli organi competenti del MiC;

CONSIDERATO, in particolare, che:

- i "Beni con riserva di accREDITAMENTO" possono essere accREDITATI alla Rete solo dopo l'ottenimento di una "valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, ovvero di una verifica positiva ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, da parte dei competenti organi del Mibac e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42" e conseguente comunicazione, alla struttura regionale competente, del provvedimento ministeriale;
- l'inserimento nell'elenco dei "Beni con riserva di accREDITAMENTO" non prevede benefici specifici, dal momento che per poter usufruire delle iniziative e campagne di conoscenza e valorizzazione, oppure per accedere alla concessione delle forme di sostegno di cui all'articolo 3 della Legge regionale 8/2016, è comunque necessario l'accREDITAMENTO alla Rete, senza riserva alcuna;

RITENUTO che, alla luce dell'intervenuta modifica normativa, le domande di accREDITAMENTO debbano essere utilmente inoltrate qualora il relativo bene sia già oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004; nel caso di beni immobili di cui all'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi del MiC ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12;

RITENUTO pertanto, nell'ottica di semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo:

- di stabilire che a decorrere dal 2024, non sia possibile l'accREDITamento alla Rete regionale del bene con riserva;
- di confermare che per i beni già inseriti nell'Elenco "Beni con riserva di accREDITamento" di cui alla determinazione G09314 dell'11 luglio 2024 si procederà all'accREDITamento alla Rete regionale solo a seguito dell'invio della documentazione relativa alla dichiarazione di interesse culturale, o di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 12, 13 e 140 del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche;
- di prevedere che con successivo atto della Direzione regionale competente in materia di cultura saranno stabilite le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di accREDITamento alla Rete e la relativa modulistica;

RITENUTO opportuno confermare in capo alla società *in house* Lazio Innova S.p.A le azioni di hosting, aggiornamento e manutenzione ordinaria del sito web <https://www.retedimorestorichelazio.it>, comprendente gli archivi storici della Rete e i dati accessibili gratuitamente e riutilizzabili ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse", prevedendo anche la consultazione web per le persone con privazioni sensoriali o motorie;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

- di stabilire che a partire dal 2024 e per le successive annualità:
- le domande di accREDITamento alla Rete debbano essere presentate qualora il bene sia già oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004; (nel caso di beni immobili di cui all'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi del MiC ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12);
- di stabilire che a decorrere dal 2024, non sia possibile l'accREDITamento alla Rete regionale del bene con riserva;
- di confermare che per i beni già inseriti nell'Elenco "Beni con riserva di accREDITamento" di cui alla determinazione G09314 dell'11 luglio 2024 si procederà all'accREDITamento alla Rete regionale solo a seguito dell'invio della documentazione relativa alla dichiarazione di interesse culturale, o di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 12, 13 e 140 del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche;
- di prevedere che con successivo atto della Direzione regionale competente in materia di cultura saranno stabilite le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di accREDITamento alla Rete e la relativa modulistica;
- di confermare in capo alla società *in house* Lazio Innova S.p.A le azioni di hosting, aggiornamento e manutenzione ordinaria del sito web <https://www.retedimorestorichelazio.it>, comprendente gli archivi storici della Rete e i dati accessibili gratuitamente e riutilizzabili ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni

e dati pubblici e iniziative connesse”, prevedendo anche la consultazione web per le persone con privazioni sensoriali o motorie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)